

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, FASSINO e CANDIOTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1988

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. – Il vigente ordinamento delle autonomie locali non risponde più nè per le attribuzioni di competenza nè per le definizioni di confini alle attuali esigenze della nuova società.

Il problema di un nuovo ordinamento delle autonomie locali che risponda alle necessità di una società più moderna è stato affrontato e risolto nella gran parte dei Paesi dell'Europa occidentale. In Italia, dopo numerose proposte ed iniziative legislative, ancora si tarda a rivedere l'attuale sistema degli enti locali.

Tale riforma, che dai liberali è considerata fondamentale, anche per riqualificare la spesa pubblica, dovrà basarsi sul riordino della provincia. Le provincie dovranno costituire il solo ente intermedio (fatte salve le diverse

esigenze di governo nelle zone metropolitane) e dovranno avere confini tali da rispondere alle necessità di programmazione socio-economica e territoriale.

I liberali richiamano con forza la necessità che si provveda in tempi brevi alla riforma degli enti locali nel senso sopra indicato.

È inoltre da rilevare che, tardando la riforma, è tardato anche il riconoscimento che in alcune zone l'istituzione della provincia, come ente intermedio, è atto dovuto per motivi storici ed è scelta necessaria per rispondere ad esigenze sociali ed economiche.

Sono, in particolare, da tenere in evidenza le realtà per le quali risultano espletate le procedure previste dall'articolo 133 della Costituzione, avendo i comuni interessati delibe-

rato per la formazione di una nuova provincia ed avendo la regione provveduto a manifestare analoga volontà con l'approvazione di un'apposita proposta di legge al Parlamento, d'iniziativa regionale.

Il presente disegno di legge si pone due obiettivi: sollecitare, anche con questa iniziativa, la riforma del sistema delle autonomie e anticipare una soluzione per zone che presentino caratteri e specificità documentate ed innegabili.

Molteplici sono nella problematica sopra indicata i motivi che inducono alla istituzione della provincia di Rimini; si tratta, in sostanza, di organizzare in idoneo ente amministrativo un territorio storicamente, geograficamente ed economicamente ben definito. Tale territorio risponde a caratteristiche di omogeneità, esplicitamente riconosciute dai venti comuni che hanno espresso il voto di vedere costituita la provincia di Rimini: trattasi di venti comuni che verrebbero staccati dalla provincia di Forlì. Ciascuna delle predette amministrazioni comunali ha espresso liberamente la propria volontà di aderire alla istituenda provincia con apposite delibere, confermate in più occasioni e tuttora valide. La maggior parte delle organizzazioni locali di categoria, sindacali, religiose, economiche, culturali e scolastiche ha aderito al comitato promotore «Rimini provincia», pienamente compresa che dall'istituzione della provincia il territorio riminese trarrà proficui vantaggi. Hanno inoltre aderito le rappresentanze locali dei partiti politici. Infine, occorre ricordare che, poco prima della conclusione anticipata della passata legislatura, il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna aveva votato una proposta di legge al Parlamento, di iniziativa regionale, per l'istituzione della provincia di Rimini.

L'istituenda provincia è definita su una superficie territoriale e su una popolazione del tutto congrue rispetto ai fini che si propone di conseguire il presente disegno di legge. La popolazione è di oltre 250.000 abitanti, con una percentuale molto elevata di addetti all'attività turistica, che rappresenta la principale attività della zona.

Dal punto di vista geo-economico è chiara la naturale unità geografica della costituenda provincia, che si configura grosso modo come

un quadrilatero a lati frastagliati; è evidente altresì la posizione centrale di Rimini rispetto al territorio della istituenda provincia. Si consideri infatti che Sant'Arcangelo di Romagna, estremo comune a nord-ovest della costituenda provincia, mentre dista 40 chilometri dall'attuale capoluogo provinciale di Forlì, disterebbe solo 10 chilometri dal nuovo capoluogo provinciale di Rimini. Montegridolfo, all'estremo limite sud-est della costituenda provincia di Rimini, mentre dista oltre 100 chilometri dall'attuale capoluogo provinciale di Forlì, disterebbe solo 38 chilometri da Rimini.

Ragioni storiche confortano il disegno di legge. Rimini fu provincia in epoca romana; lo rimase durante l'esarcato bizantino (Pentapoli Marittima); lo ridivenne nel periodo napoleonico (dipartimento del Rubicone). Nel corso della storia unitaria d'Italia, il problema della provincia di Rimini affiorò in ripetute occasioni.

Va ricordato che Rimini ha raggiunto una importanza determinante in molti settori della vita pubblica; il turismo riminese ha una fama universalmente riconosciuta. I presentatori del presente disegno di legge sono convinti che la costituzione della provincia di Rimini favorirebbe lo sviluppo integrato del territorio della nuova provincia, in particolare l'integrazione tra il turismo balneare e il già avanzato turismo delle propaggini appenniniche.

L'importanza turistica di Rimini e del riminese è documentata dalle cifre: oltre 60.000 sono gli addetti all'attività turistica, con 3.000 alberghi e pensioni, ed una disponibilità di oltre 80.000 camere.

Il comune di Rimini è oggi territorialmente tra i più vasti d'Italia; per popolazione Rimini figura tra le prime città italiane e precede diverse città attualmente capoluoghi di provincia. Intenso vi è il traffico aereo che colloca l'aeroporto di Miramare di Rimini tra i primi d'Italia per numero di apparecchi e di passeggeri provenienti da ogni parte del mondo.

Pochi dati relativi alle altre attività economiche dell'istituenda provincia. L'attività agricola vi è tradizionale e, pur risentendo della crisi generale dell'agricoltura italiana, ha registrato una rilevante specializzazione nel campo delle produzioni ortive, frutticole, vinicole e zootec-

niche. In fase di notevole sviluppo è l'industria: le officine ferroviarie di Rimini sono di interesse nazionale ed assorbono un notevole numero di addetti. Gli altri settori rilevanti dell'industria riminese sono il cementiero, il metalmeccanico, i pastifici e la fabbricazione di mobili. Il settore edilizio impegna capitali e addetti in misura rilevante; largo il giro di affari del settore artigiano e di quello commerciale in funzione del movimento turistico. L'attività marittima registra lo sviluppo della marina velica da diporto, con quindici cantieri operanti sulla riviera riminese. Nel settore della pesca Rimini (con Bellaria e Cattolica) può considerarsi il più grosso mercato ittico dell'Adriatico centrale.

È, inoltre, da tenere presente che, oltre a quanto finora esposto, vi sono altri elementi positivi di non trascurabile valore quali: l'esistenza in Rimini del tribunale, di una sezione del genio civile, della conservatoria

delle ipoteche, dell'ispettorato dell'agricoltura, di una sezione dell'amministrazione provinciale, dell'ufficio del registro, dell'ufficio del catasto.

Giova, infine, ricordare che l'istituzione della provincia di Rimini non è un problema nuovo, ma è stato posto più volte dai liberali all'attenzione dei due rami del Parlamento secondo i voti ripetutamente espressi dalle popolazioni locali. È del 20 marzo 1957 la prima proposta di legge al riguardo, dovuta all'iniziativa dell'onorevole Marzotto e di altri, e di altre ancora come, nella scorsa legislatura, quella d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino.

L'istituzione della provincia di Rimini non costituirà problema per la vita economica ed amministrativa delle altre province emiliane, ma concorrerà ad assicurare un più armonico ed equilibrato assetto sociale, economico, amministrativo e politico nella regione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la provincia di Rimini con capoluogo la città di Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini comprende i comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.

Art. 2.

1. Le elezioni del consiglio provinciale di Rimini avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

Art. 3.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Rimini sono adottati dal Comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Rimini si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-Romagna, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Forlì e Rimini, nonché all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Rimini e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.